



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 131

DEL 29/11/2012

OGGETTO: Approvazione schema convenzione unica di tirocinio formativo tra l'Università degli Studi di Parma e il Comune di Scicli. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Francesco Susino

ASSESSORI: Giuseppe Adamo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 19 del 27/11/2012, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 19 del 27/11/2012 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Sig. Giuseppe Adamo)

Il Sindaco

f.to (Dott. Francesco Susino)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Giuridica del Personale

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19

DEL 27-11-2012

OGGETTO: Approvazione schema convenzione unica di tirocinio formativo tra l'Università degli Studi di Parma e il Comune di Scicli. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

IL CAPO SETTORE

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 18 della legge 24/06/1997, n. 196, al fine di accogliere le richieste di tirocinio di formazione ed orientamento che provengono dal mondo degli studenti universitari;

Considerato che le attività di tirocinio di formazione ed orientamento rappresentano un importante raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

Valutato, inoltre, che la promozione di percorsi formativi sia presupposto indispensabile per l'acquisizione di competenze adeguate alle esigenze del mondo del lavoro;

Considerato che, al fine di avviare l'attività di tirocinio in argomento, occorre stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi di Parma, secondo lo schema allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che la predetta stipula non comporta per questo Ente nessun onere finanziario;

Visto l'OREL vigente e le L.R. NN.: 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione.

1. Di approvare lo schema di convenzione unica di tirocinio formativo tra l'Università degli Studi di Parma ed il Comune di Scicli, che alla presente si allega e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra.
3. Di prendere atto che la stipula della superiore convenzione non comporta per questo Ente nessun onere finanziario.
4. Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale ed ai Capi Settore.

IL CAPO SETTORE
(*Avv. Mario Picone*)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Giuridica del Personale

Allegato alla delibera della G.C. n° 13/del 29-11-12

OGGETTO: Approvazione schema convenzione unica di tirocinio formativo tra l'Università degli Studi di Parma e il Comune di Scicli. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 27-11-2012

IL CAPO SETTORE
(*Avv. Mario Picone*)

CONVENZIONE
N. _____

**CONVENZIONE UNICA
DI TIROCINIO FORMATIVO**

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Gino Ferretti, nato a Reggio Emilia il 29 febbraio 1948, o da suo Delegato

E

(ragione sociale)
con sede legale in
Via n.
codice fiscale / partita IVA d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",
rappresentata da
nato a il

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, è riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(riportare la Ragione Sociale del Soggetto Ospitante)

si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti o laureati in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma. Il numero dei soggetti da avviare in tirocinio è definito annualmente.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, secondo il facsimile di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno del progetto formativo allegato 1).

L'Università si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme contenute nella legge 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

Art. 7

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e

ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di

risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto ospitante:

Per il soggetto promotore:

Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Gino Ferretti

(timbro e firma)

Parma, _____

Caratteristiche dell'ente oggetto di convenzione

Ragione Sociale:

Con sede operativa in:

tel:

fax:

indirizzo mail:

Settore di attività economica:

Numero di dipendenti e collaboratori:

Oggetto attività economica:

Altre ulteriori informazioni sull'attività svolta dall'ente:

Data _____

Timbro e Firma dell'Ente _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Allegato n. 1

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142
(rif. Convenzione n. _____ stipulata in data _____.)

Tirocinio formativo

Nominativo del tirocinante: _____
nato a _____ il _____
residente in via _____ n. _____
città _____ prov. _____ cap _____
tel. _____ posta elettronica _____@studenti.unipr.it
codice fiscale _____

Attuale condizione del tirocinante:

- studente universitario iscritto al _____ anno del Corso di Laurea / Laurea magistrale/laurea ciclo unico (cancellare le voci che non interessa) in _____, matricola n. _____, presso l'Università degli Studi di Parma per l'anno accademico _____ / _____
- frequentante corso post-laurea presso l'Università degli Studi di Parma per l'anno accademico _____ / _____ matricola n. _____:
Master I livello _____
Master II livello _____
Scuola di Specializzazione _____
Corso di Perfezionamento _____

~~Azienda ospitante:~~ COMUNE DI SICALI

~~Indirizzo (stabilimento/reparto/ufficio):~~ _____

~~Tempi di accesso ai locali aziendali (orari giornalieri di accesso):~~ _____

Periodo di tirocinio: dal _____ al _____

~~Ors di tirocinio:~~ _____ CFU _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Tutore universitario _____ recapito telefonico: _____

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro: INAIL, gestione per conto dello Stato (DPR n.156/99); compagnia CHARTIS posizione n. IAH0003228;
- responsabilità civile: compagnia CARIGE posizione n. 800591573

Obiettivi e modalità del tirocinio:

.....
.....
.....
.....
.....

Eventuali facilitazioni previste:

.....
.....

Obblighi del tirocinante:

- svolgere il programma formativo concordato tra l'Università e l'Azienda;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra evenienza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'Azienda di cui venga a conoscenza, sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- osservare, per tutta la durata del tirocinio, gli orari e le norme comportamentali interne all'Azienda, nonché mantenere un buon comportamento nel rispetto dei responsabili aziendali;
- riconoscere la facoltà discrezionale dell'Azienda di interrompere, in presenza di giustificati motivi e previa contestuale comunicazione scritta al tirocinante, in qualsiasi momento, il tirocinio e la frequenza dei luoghi aziendali da parte del tirocinante stesso, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;
- presentare all'Università i documenti di valutazione finale del tirocinio previsti dal Corso di Studi;
- comunicare al Servizio Tirocini Formativi qualunque motivo che determini una variazione del presente progetto formativo (proroga o interruzione del tirocinio, orari di accesso alle strutture aziendali, tutor aziendale, sede del tirocinio, ecc.);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

- comunicare immediatamente in caso di infortunio subito durante le ore di tirocinio o di tirocinio in itinere (infortunio accorso durante il tragitto di strada che intercorre tra il domicilio e la sede dell'ente/azienda) al n. di fax 0521/347022 inviando relazione dell'accaduto a firma del tirocinante e il certificato medico rilasciato. Si tenga presente a tal fine che l'Università è tenuta per legge a comunicare agli enti assicurativi l'infortunio entro 48 ore.

Il/la tirocinante è a conoscenza che l'esperienza di tirocinio in azienda non costituisce alcun presupposto di rapporto di lavoro (D.M. 25 marzo 1998 n.142, art.1 comma 2).

L'Azienda/Ente
(timbro e firma)

.....

Il Tirocinante
(firma per presa visione ed accettazione)

.....

Il Tutore Universitario
(firma per approvazione)

.....

Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Gino Ferretti

.....

Parma,